



**COMUNE DI PERTICA BASSA**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
Via Roma n. 7 – CAP 25078

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N. 12  
DEL 15.05.2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.05.2023**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.</b>
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **QUINDICI** del mese di **MAGGIO**, alle ore 19.00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MANUEL NICOLA BACCHETTI	SINDACO	Presente
ENNIO BONOMI	CONSIGLIERE	Presente
MORENO MUFFOLINI	CONSIGLIERE	Assente
VERONICA OSTINI	CONSIGLIERE	Presente
ILARIO GIACOMINI	CONSIGLIERE	Presente
SARA LAFFRANCHI	CONSIGLIERE	Presente
SILVANO FLOCCHINI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA BUTTURINI	CONSIGLIERE	Assente
ANNA CAPPÀ	CONSIGLIERE	Presente
ROMINA FACCHETTI	CONSIGLIERE	Presente
SABRINA ALBERTINI	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI N. 7;  
ASSENTI N. 4.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale Reggente, Dott. Lorenzi Alberto**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

## Delibera di consiglio comunale n. 12 del 15 maggio 2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023.</b>
-----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

“La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che in quanto tale è strettamente collegato alla normativa che disciplina la corretta erogazione delle prestazioni nonché le attività di smaltimento e recupero: ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l'approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione delle tariffe ripartisce i suddetti oneri tra gli utenti (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I - 6/9/2022 n. 1391, che richiama il proprio precedente n. 1275/2017).

2.1 Come ha sottolineato T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 12/9/2022 n. 5680, "... le tariffe della TARI assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; le stesse sono determinate dai comuni sulla base dei costi individuati nel P.E.F. Le tariffe si compongono, pertanto, di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio - segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti - e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Riguardo alla parte variabile, l'art. 5 del menzionato D.P.R.

n. 158 del 1999, al comma 2, dispone che la "tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.". È questo il cd "metodo normalizzato", di cui al menzionato D.P.R. n. 158 del 1999, che valuta la quantità e la qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle attività svolte nonché al costo del servizio, con riferimento a coefficienti di produttività dei rifiuti, in linea con le previsioni di cui all'art. 1, commi 651 e 652, L. n. 147 del 2013". Si veda, nello stesso senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 30/12/2021 n. 8324.”

#### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/8/1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge di Stabilità 2014 che ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate IMU TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- il D.lgs n. 267/2000;

- il D.lgs n. 118/2011;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, la IUC - Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti -TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

**Visti:**

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione 493/2020/R/RIF recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- il documento per la consultazione 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la delibera di ARERA n. 138/2021/R/RIF di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- il documento di consultazione di ARERA n. 196/2021/R/RIF di orientamento generale dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso

agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- il documento per la consultazione di ARERA n. 282/2021/R/RIF recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali”;
- la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/rif443/2019, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;
- l’Allegato A, che riporta l’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il documento per la consultazione 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A recante il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

**Richiamato** il Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 29/03/2021;

**Richiamato** l’art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che dispone quanto segue: “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Preso atto** che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2023 è stato differito al 31 maggio 2023 con Decreto del 19.04.2023;

**Richiamata:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario PEF – TARI 2022-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 20.03.2023 per l’approvazione del Bilancio finanziario 2023 – 2025;

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2017;

**PRECISATO** che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA;

**Richiamato** l’art. 7, comma 7.2, del MTR-2 che prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono determinati:

- per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, con riferimento ai costi d’esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile;

**Dato atto** che ARERA, nell’art. 7, comma 7.5 del MTR-2, aveva considerato per l’anno 2023 un’inflazione pari allo 0%;

**Preso atto** che:

- Il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso in data 29/03/2023, registrato al nostro protocollo n. 585/2023, la revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 redatto in base al “Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta, per l’anno 2023, ad € 70.000,00
- ai sensi dell’art. 27 della MTR-2 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 2 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
  - c) Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - d) Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti svolta dal Gestore “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl” sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del 28.02.2023 elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl;
  - e) Bilancio di esercizio al 31/12/2021 del Gestore SAE Srl e nota integrativa;
  - f) Libro Cespiti del Gestore SAE Srl al 31/12/2021;
  - g) Relazione di superamento del limite di crescita;

**PRESO ATTO** che per l’anno 2023 non sono previste agevolazioni;

**Visto** il Piano economico finanziario anno 2023, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 69.793,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 28.909,00 (41%)

COSTI VARIABILI € 40.884,00 (59%)

**Vista** la proiezione tariffaria 2023:

- elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- prevedendo una ripartizione del 90% a carico delle utenze domestiche e del 10% a carico delle utenze non domestiche;

**Dato atto che:**

- a) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 459/2021 di ARERA, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 337/2022 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

**Considerato** che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

**Dato atto** che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

**preso atto** della necessità di modificare il PEF per recepire gli effetti dello scenario economico attuale, caratterizzato da una sensibile dinamica al rialzo dei prezzi, che rischia di rendere le tariffe inadeguate rispetto all'ineludibile obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

**evidenziato che** il MTR-2 tutela espressamente la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario, e precisamente:

- art. 17.2, “... *in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni*,”
- art. 27.5, “*Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati*”;

- art. 28.2, “L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore ...”.

**Dato atto che** l’eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore costituisce circostanza straordinaria al verificarsi della quale si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell’art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF, come già indicato nella relazione redatta da Utiliteam Co. Srl relativa all’analisi di equilibrio economico finanziario;

**Ritenuto pertanto** di approvare l’aggiornamento al Piano Economico Finanziario PEF – TARI 2022-2025 redatto in base al “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 20222025” (MTR-2) (approvato con deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021), che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l’attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**DATO ATTO** che il MTR-2 definisce "Organismo competente", ovvero sia il soggetto deputato all’attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l’Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

**CONSIDERATO** che l’Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Pertica Bassa;

**VISTO** l’art. 26, del Mtr-2, rubricato "Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti";

**CONSIDERATO** che con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;

**Tutto ciò** premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Accertato** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con 07 voti favorevoli, 00 voti contrari e 00 consiglieri astenuti espressi dai 07 consiglieri presenti di cui 07 votanti:

## DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di approvare** l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 - 2025 Allegato, elaborato in ossequio ed in conformità alle fonti normative e regolamentari in premessa citate e che qui s'intendono richiamate, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale dando atto che l'importo complessivo per l'anno 2023 è pari ad € **69.793,00** di cui € 28.809,00 (41%) per Costi Fissi ed € € 40.884,00 (59%) per Costi Variabili;
3. **Di validare**, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dal gestore SAE Valle Sabbia società partecipata;
4. **Di dare atto** che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
5. **Di dare atto** che, in riferimento al contenuto della Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con precedente deliberazione, la Giunta Comunale con Delibera n. 59 del 19.12.2022 ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO" sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e che, nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 si è tenuto conto di quanto stabilito con la deliberazione appena citata;
6. **Di approvare**, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2023 riportate nell'allegato A - PEF che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Di determinare i singoli costi di forniture varie come indicati nell'allegato A; Di approvare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche (90%) ed utenze non domestiche (10%) come da schema riepilogativo allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale; Di fissare i coefficienti di determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche nella misura individuata nel prospetto allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale; di approvare il listino prezzi forniture di bidoni/carrellati anno 2023 - Valle Sabbia da applicare ai contribuenti oltre la prima fornitura di bidoncini;
7. **Di dare atto** che sull'importo della tassa rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 254, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Frosinone in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 10 luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;
8. **Di dare atto** che con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come risultante dal PEF 2023;
9. **Di trasmettere** la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

10. **Di trasmettere** ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 07 (sette), astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 07 (sette) Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del TUEL D.Lgs.vo n. 267/2000.

Copia della sujestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

	<p align="center"><b>COMUNE DI PERTICA BASSA</b>  <b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>  <b>Via Roma n. 7 - CAP 25078</b></p>	<p align="center"><b>DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE N. 12  DEL 15.05.2023</b></p>
---	---	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.05.2023**

<p><b>OGGETTO:</b></p>	<p><b>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO  TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA  DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) –  ANNO 2023.</b></p>
------------------------	--

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Bassa, 15.05.2023

Il Responsabile dei Servizi Tecnici  
F.TO Bacchetti Manuel Nicola

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Bassa, 15.05.2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
F.TO Castelli Samantha

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

Il Sindaco  
F.TO Dott. Manuel Nicola Bacchetti

Il Segretario Comunale  
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi 12.06.2023 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pertica Bassa, li 12.06.2023

Il Segretario Comunale  
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**Art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pertica Bassa, li 15.05.2023

Il Segretario Comunale  
F.TO Lorenzi Dott. Alberto